

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2877 —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 marzo 1961 (Stampato n. 1138)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)**

**Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello
e di Corte di cassazione**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 marzo 1961*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO DI CORTE D'APPELLO

CAPO I.

SISTEMA DELLE PROMOZIONI

ART. 1.

(Ripartizione dei posti).

Le promozioni a magistrato di Corte di appello si effettuano:

- a) in seguito a concorso per esame;
- b) in seguito a scrutinio.

I posti annualmente disponibili nel ruolo di magistrato di Corte di appello in dipendenza delle vacanze previste nelle categorie di ma-

gistrato di appello e di magistrato di cassazione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre nonché di quelle impreviste che si sono verificate nell'anno precedente, sono attribuiti:

per un quinto ai vincitori del concorso per esame;

per tre quinti ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per un quinto ai magistrati dichiarati promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Le eventuali frazioni sono arrotondate all'unità in aggiunta alla quota spettante ai promovibili per merito.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

ART. 2.

(Ordine delle promozioni).

Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

Tale ordine deve essere osservato per i promovendi provenienti dal concorso e dallo scrutinio indetti nello stesso anno. Qualora esistano promovibili con classifica definitiva ottenuta negli scrutini indetti in anni precedenti, essi sono promossi via via che si determinano le vacanze nell'ambito della quota riservata anche con precedenza sui vincitori del concorso.

CAPO II.

CONCORSO PER ESAME

ART. 3.

(Concorso: bando. Requisiti per partecipare al concorso).

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno per un numero di posti pari ad un quinto delle vacanze previste dell'anno in cui è indetto il concorso, nonché di quelle impreviste dell'anno precedente.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente quattordici anni di effettivo servizio, di cui almeno otto nelle categoria di magistrato di Tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio Superiore della Magistratura distinti per cultura, maturità, operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero per ragioni di servizio o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni, il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

ART. 4.

(Parere per l'ammissione al concorso).

Il parere di cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si basa:

a) sulla valutazione dei lavori giudiziari espletati dal magistrato nei periodi che sono fissati dal Consiglio Superiore mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 11;

b) sui rapporti dei Capi degli uffici giudiziari o amministrativi.

ART. 5.

(Domanda di partecipazione al concorso. Ammissione).

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata al Capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del Bollettino Ufficiale sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda, accompagnata dai rapporti dei Capi degli uffici, è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario

il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 3. Parimenti dovrà provvedere il Ministro di grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Il parere del Consiglio giudiziario o quello del Ministro è trasmesso, insieme con la domanda di partecipazione al concorso, al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera sull'ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno tre anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

ART. 6.

(Motivi particolari di esclusione dal concorso).

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione;

b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;

c) i magistrati che per due volte sono stati ritenuti non meritevoli di partecipare al concorso;

d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonizione possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

ART. 7.

(Modalità del concorso).

L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto e procedura penale.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di appello quanto di una requisitoria.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due casi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte i concorrente dispone di 8 ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale per tutti i concorrenti verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonché sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione duecentodieci punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di centodieci punti.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di centosessantotto punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo, prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

ART. 8.

(Composizione della Commissione giudicatrice del concorso).

Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e composta da un Presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, come membri supplenti, due magi-

strati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

ART. 9.

(Classificazione dei concorrenti e formazione della graduatoria).

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 7, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria è trasmessa al Consiglio Superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il consiglio Superiore approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, quando non vi riscontra violazione di legge.

CAPO III.

SCRUTINIO

ART. 10.

(Partecipazione allo scrutinio).

I magistrati di Tribunale, compiuti tredici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.

Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di Tribunale che compiono tredici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in

caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai Capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.

ART. 11.

(Lavori giudiziari ed altri titoli).

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore al momento della chiamata fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di luglio, agosto e settembre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri dei quali sono presi in esame i suoi lavori.

I lavori sono richiesti di ufficio dal Consiglio Superiore e rimessi a cura dei Capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario, o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei Capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma 4 dell'articolo 3.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei Capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a dieci ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio Superiore che, previ gli accertamenti del caso, stabilisca, sempre

mediante sorteggio, altri periodi e richieda tutti i lavori ad essi riferentisi.

I magistrati che nel quinquennio precedente alla chiamata abbiano fatto parte del Consiglio Superiore e siano stati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, nonchè i segretari dello stesso Consiglio hanno facoltà di domandare che siano loro richiesti lavori giudiziari di altro periodo anche al di fuori del quinquennio sopraindicato.

I partecipanti agli scrutini hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli diversi dai lavori giudiziari.

ART. 12.

(Svolgimento delle operazioni di scrutinio).

La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.

ART. 13.

(Criteri di valutazione).

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e le doti menzionate nell'articolo 3, comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, o sono addetti al Tribunale dei minorenni, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si tiene altresì conto dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria e dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate.

Non possono essere ammessi allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno cinque anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

ART. 14.

(Classificazione dei promovibili).

I magistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali è stato dichiarato idoneo.

ART. 15.

(Rinvio ad altro scrutinio e dichiarazione di impromovibilità).

I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.

I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità.

Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non può partecipare ad altri scrutini.

ART. 16.

(Motivazione delle deliberazioni).

Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.

ART. 17.

(Revisione dello scrutinio).

Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio Superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perché ne possa prendere conoscenza.

Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio Superiore della Magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Il Consiglio Superiore delibera sulla chiesta revisione dello scrutinio con una maggioranza non inferiore ai 4/5 dei componenti.

In sede di revisione, il Consiglio Superiore rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

ART. 18.

(Elenchi di promovibili in esito alle classificazioni — Titoli di preferenza).

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio Superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 14 ed in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

- 1°) decorati al valor militare;
- 2°) mutilati o invalidi di guerra;
- 3°) feriti in combattimento;
- 4°) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
- 5°) combattenti;

e ove non abbiano già goduto di alcuna preferenza per l'appartenenza a dette categorie sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quinto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.

ART. 19.

(Successive partecipazioni a scrutini).

I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 15, nonché quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti

per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione e allo svolgimento degli scrutini.

ART. 20.

*(Efficacia della classifica —
Rinnovazione dello scrutinio).*

La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.

Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita.

ART. 21.

(Promozioni).

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili hanno luogo secondo l'ordine dei relativi elenchi, previa conferma del giudizio di promovibilità da parte del Consiglio Superiore alla Magistratura per i magistrati scrutinati oltre i due anni precedenti quello in cui si conferisce la promozione.

Ai fini di tale conferma il Consiglio Superiore della Magistratura deve valutare, sulla base dei rapporti dei superiori gerarchici, la capacità, il rendimento e il comportamento del magistrato relativi al periodo successivo alla dichiarazione di promovibilità ottenuta in sede di scrutinio.

I magistrati che non ottengono la conferma di cui ai commi precedenti sono sottoposti a nuovo giudizio di conferma, per il conferimento della promozione nell'anno successivo.

I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio con classifica definitiva possono essere promossi, salvo la conferma di cui ai commi precedenti, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

Il magistrato che rinunzia al turno di promozione è promosso, previa la conferma di cui ai primi due commi del presente articolo, nella quota riservata ai promovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio.

ART. 22.

(Inversione del turno di promozione).

Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.

TITOLO II.

**DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO
DI CORTE DI CASSAZIONE**

ART. 23.

(Concorso per esame e scrutinio).

Le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettuano mediante concorso per esame e mediante scrutinio.

I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione in dipendenza delle vacanze previste nella stessa categoria nel periodo 1° gennaio-31 dicembre nonché di quelle impreviste che si sono verificate nell'anno precedente sono attribuiti per un quinto ai vincitori del concorso per esame da effettuarsi con le sole prove scritte secondo le modalità del Capo II del Titolo I della presente legge, e per quattro quinti ai magistrati di Appello dichiarati promovibili per merito distinto.

I magistrati di Corte d'appello, compiuti 7 anni dalla promozione a tale categoria possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esami.

I magistrati di Corte d'appello, compiuti 9 anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

- a) diritto e procedura civile;
- b) diritto e procedura penale.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione sui casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di cassazione quanto di una requisitoria.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, è composta dal Primo Presidente della Corte di cassazione che la presiede, da cinque magistrati di Cassazione con funzioni direttive e dall'Avvocato generale della Cassazione.

Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 10.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di Appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno della chiamata e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto.

Si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 10.

ART. 24.

(Presentazione delle domande).

La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai Presidenti delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto che indice lo scrutinio.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al Presidente della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro di grazia e giustizia.

Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli diversi dai lavori giudiziari che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio Superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 3 comma quarto.

Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari

dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

ART. 25.

(Norme applicabili allo scrutinio).

Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 11 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 18 relative ai titoli di preferenza.

Non possono partecipare allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno tre anni complessivi dopo la nomina a magistrato di Corte di appello.

Non sono ammessi allo scrutinio coloro che hanno conseguito la promozione a magistrato di Corte di appello con la classifica di merito.

ART. 26.

(Ordine delle promozioni - Partecipazione a scrutini successivi).

Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21.

I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno tre anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.

La Commissione di scrutinio, nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine all'esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte suprema di cassazione e alle funzioni direttive.

ART. 27.

(Attribuzione di uffici direttivi a favore dei magistrati che siano stati promossi in Corte di appello a seguito di concorso per esami).

Ai magistrati che abbiano conseguito la promozione in Appello a seguito del concorso di cui all'articolo 1, lettera a), non possono essere attribuiti gli uffici direttivi di Presidente e di Procuratore generale di Corte di appello e di Presidente di sezione o Avvocato

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

generale della Corte di cassazione se non nel limite massimo dei due terzi dei posti annualmente disponibili.

ART. 28.

(Conferimento di uffici direttivi).

La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Ministro di grazia e giustizia nel mese di gennaio di ogni anno richiede, in quanto necessario, la dichiarazione di cui al precedente comma per un numero di magistrati di Corte di cassazione, secondo l'ordine di ruolo, corrispondente al triplo delle vacanze che si verificheranno nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età, oltre gli eventuali riesami.

TITOLO III.

**DISPOSIZIONI COMUNI,
FINALI E TRANSITORIE**

ART. 29.

(Decorrenza delle promozioni).

Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.

ART. 30.

(Concorso per esame — Espletamento).

Le prove del concorso per esame per la promozione in Appello e in Cassazione hanno luogo in Roma.

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore, è fissata la data della prova scritta.

ART. 31.

*(Lavori giudiziari
Registro dei provvedimenti)*

Per le sentenze, ordinanze ed altri lavori giudiziari redatti dai magistrati con funzioni giudicanti è rilevante ai fini dello scrutinio

e dell'ammissione al concorso la data della decisione.

Delle requisitorie, dei motivi di gravame e degli altri lavori redatti per dovere di ufficio dal pubblico ministero, nonché dei lavori redatti dai magistrati addetti all'ufficio d'istruzione, è presa nota in uno speciale registro tenuto dal segretario capo della procura della Repubblica o dal cancelliere capo del Tribunale.

La data ed il fascicolo al quale ciascuno dei lavori si riferisce devono essere indicati in detti registri.

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge i funzionari di cui sopra provvederanno a reperire fra gli atti dell'ufficio tutti i lavori redatti dai magistrati del pubblico ministero e degli uffici d'istruzione, valendosi anche delle indicazioni fornite dagli interessati.

ART. 32.

(Attribuzione delle vacanze verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed all'attuazione dei nuovi sistemi di promozione).

Le vacanze, che per qualsiasi causa si saranno verificate anteriormente alla emissione del primo bando di concorso per le promozioni a magistrato di Corte di appello e al primo bando di concorso per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione in base alle nuove norme, sono considerate come posti disponibili e ripartite in aumento alle vacanze da attribuirsi come previsto dalla presente legge.

ART. 33.

(Partecipazione allo scrutinio per la Cassazione dei magistrati promossi in Corte di appello prima della entrata in vigore della presente legge).

Conservano il diritto a partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione i magistrati di Corte di appello promossi prima della entrata in vigore della presente legge a seguito di scrutinio a turno di anzianità con la qualifica di merito.

ART. 34.

(Partecipazione al concorso e agli scrutini dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari).

Entro un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge i magistrati che non esercitano funzioni presso uffici giudi-

ziari possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini previsti dalla presente legge, anche a prescindere dal requisito previsto rispettivamente dagli articoli 5 ultimo comma, 13, ultimo comma, e 25, secondo comma.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini, prescindendo dal detto requisito, i magistrati che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano iniziato il periodo di servizio negli uffici giudiziari, previsto dall'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, in tempo utile per poter partecipare al primo concorso di promozione che sarebbe stato indetto secondo le norme anteriormente vigenti.

ART. 35.

(Partecipazione agli scrutini per la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello).

Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito la promozione a magistrato di Tribunale successivamente a quelli del medesimo concorso di ammissione in magistratura, possono partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di appello, al quale sono ammessi i magistrati di Tribunale aventi la stessa anzianità di assunzione in servizio, purché abbiano almeno 18 anni di effettivo servizio.

ART. 36.

(Cessazione delle applicazioni alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte).

I magistrati di Corte di appello applicati alla Corte suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489, continuano nella attuale posizione per non oltre un quinquennio, scaduto il quale, se non hanno ancora ottenuto la dichiarazione di promovibilità, sono restituiti ad altri uffici giudiziari. Essi sono restituiti immediatamente ad altri uffici giudiziari se, presentatisi allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione, non hanno riportato i voti necessari per l'attribuzione della classifica di merito distinto.

Per il caso in cui detti magistrati partecipino allo scrutinio, il parere di cui all'articolo 24 è dato congiuntamente dal Primo Presidente e dal Procuratore generale della Corte di cassazione.

ART. 37.

*(Abrogazione delle disposizioni contrarie
e incompatibili).*

Sono abrogate le disposizioni contenute nei capi V e VII del titolo V dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la legge 18 novembre 1952, n. 1794, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

ART. 38.

(Entrata in vigore della presente legge)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.